

La delega di funzioni in relazione al D.Lgs. n. 231/2001 e all'art. 192, comma 4, D.Lgs. n.152/2006

✓ Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi

Premessa

Con l'emanazione del **D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**, «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» (1), **il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 29 settembre 2000, n. 300, art. 11**, in esecuzione di convenzioni e accordi internazionali sulla lotta alla corruzione e alle frodi in ambito comunitario.

A fianco dei tradizionali sistemi giuridici di responsabilità amministrativa e di responsabilità penale, il D.Lgs. n. 231/2001 parve all'epoca introdurre un *tertium genus*.

Infatti, l'art. 1, D.Lgs. n. 231/2001 recita che «il presente decreto legislativo disciplina **la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**».

Nel corso degli anni, l'ossequio all'antico brocardo latino «*societas delinquere non potest*», sostenuto dalla previsione dell'art. 27 della Costituzione (2), secondo cui la responsabilità è personale, ha fatto sì che nel nostro ordinamento, a differenza di altre nazioni, vi fosse una lacuna per quanto riguarda la responsabilità delle persone giuridiche.

Non a caso in questa sede si assiste ad un *escamotage*, in quanto il Legislatore italiano definisce la responsabilità delle società come «amministrativa», anche se, di fatto, la sua disciplina contiene numerosi elementi di matrice penalistica, così da contemperare le caratteristiche di entrambi i sistemi, amministrativo e penale, senza scontrarsi direttamente con il principio di diritto sopra ricordato.

L'ente viene così chiamato a rispondere «per un autonomo illecito amministrativo riconducibile ad una carenza organizzativa tale da rendere possibile la consumazione del reato» (3), seppur materialmente commesso nel suo interesse o a suo vantaggio (4) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la ge-

stione e il controllo dello stesso e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (art. 5).

Peraltro, la **responsabilità dell'ente sussiste** anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile (pur a fronte della commissione di un reato, è possibile che a causa della complessità dell'assetto organizzativo non sia possibile ricondurre la responsabilità in capo ad uno specifico soggetto, ma l'ente dovrà comunque risponderne), oppure il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8). Correttamente, invece, **viene esclusa** la responsabilità dell'ente se i soggetti in posizione apicale hanno agito nell'interesse proprio o di terzi.

La sussistenza delle condizioni di cui sopra fa sì che la responsabilità dell'ente coesista con quella del soggetto attivo del reato (corresponsabilità), a meno che l'ente non provi di aver adottato tutte quelle misure organizzative idonee a prevenire la commissione del reato (artt. 6 e 7).

Infatti, quando un reato viene commesso dai vertici dell'impresa, poiché la loro attività esprime la politica

Note:

✓ Studio Stefano Maglia - Consulenze Legali Ambientali - Piacenza - e-mail: studiomaglia@studiomaglia.it.

(1) Si veda:

- G.U. 19 giugno 2001, n. 140.

(2) Art. 27 Cost.: «La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

(3) A. Bernardo, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica* (D.Lgs. n. 31/2001), LUISS Guido Carli - Ceradi, settembre 2003

(4) A. Bernardo, op. cit., *L'interesse si riferisce all'intenzione dell'autore materiale del reato di recare benefici con il suo comportamento all'ente per il quale opera, mentre il vantaggio è l'effettivo beneficio ottenuto dall'ente.*

d'impresa, la responsabilità dell'ente è presunta, a meno che venga fornita la prova liberatoria di cui all'art. 6. Viceversa, se il reato è stato commesso da un sottoposto, si assisterà all'inversione dell'onere della prova.

I reati in ordine ai quali sorge la responsabilità dell'ente sono quelli elencati dagli artt. 24 e segg. (ex multis, concussione, corruzione, frode, falsità in monete, etc. ...) ed il loro accertamento, nonché quello di applicazione delle sanzioni amministrative, ha caratteri prettamente penali.

Infatti:

- le autorità competenti ad istruire il procedimento e applicare le sanzioni sono penali;
- trovano diretta applicazione i principi generali del diritto penale (principio di legalità, successione di leggi);
- il criterio di imputazione soggettivo è quello della colpa;
- la finalità delle sanzioni è di natura preventiva;
- le sanzioni vengono applicate in forza di un provvedimento giurisdizionale emesso al termine di un procedimento penale;
- le garanzie concesse all'ente sono quelle proprie del diritto penale.

Ciò detto per quanto concerne gli aspetti salienti del D.Lgs. n. 231/2001, e senza nessuna pretesa di una trattazione esaustiva della materia, **si considerino ora i riflessi che questo tema può avere nel campo del diritto ambientale e le riflessioni che ne scaturiscono.**

La delega di funzioni di rilevanza penale

Il tema della delega di funzioni in campo ambientale riveste un'importanza tutt'altro che secondaria, in quanto coinvolge situazioni di imputabilità personale che potrebbero avere conseguenze anche penali non indifferenti nei confronti del legale rappresentante dell'azienda.

Innanzitutto, è opportuno chiarire che se per «**delega di funzioni**» s'intende comunemente il trasferimento degli obblighi dal soggetto su cui gravano *ex lege* ad un'altra persona incaricata del loro soddisfacimento in sua vece, non è altrettanto pacifica la sua disciplina.

Infatti, **nel nostro ordinamento non esiste alcuna disposizione che regoli questo istituto frutto della sola elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione.**

Ad oggi, la delega di funzioni assolve all'importante compito di consentire il decentramento funzionale dell'organizzazione aziendale, permettendo così una sburocratizzazione delle procedure interne a vantaggio di uno svolgimento più agile e snello di tutti i tradizionali compiti.

Come in parte già anticipato, e partendo da quanto stabilito dall' **articolo 197, Cod. Pen. e 27, comma 1, Costituzione**, il nostro ordinamento positivo ha accolto il principio secondo cui è esclusa la responsabilità penale diretta delle persone giuridiche, sicché la qualità di soggetto attivo del reato viene ricondotta in capo alla sola persona fisica (*societas delinquere non potest*).

A questo proposito è peraltro opportuno notare come a livello comunitario sia stata emanata la **Decisione Quadro del Consiglio del 27 gennaio 2003, n. 2003/80/GAI (5)**, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

Sulla scia di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, in questa sede è stato espressamente **previsto che i reati contro l'ambiente possano impegnare la responsabilità non solo delle persone fisiche, ma anche delle persone giuridiche, rendendole così passibili di sanzioni in tutta la Comunità.**

Per certo, **l'addebito di responsabilità alla persona giuridica non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che hanno concorso ai fatti illeciti (6).**

In quest'ottica, dunque, risulta necessario tentare non solo di salvaguardare l'asserito principio nazionale della personalità della responsabilità penale, ma anche di individuare un criterio di imputazione della responsabilità che si armonizzi con un modello organizzativo imprenditoriale strutturato su un'articolata ripartizione di funzioni tra più soggetti.

Proprio in quest'ultima ipotesi si segnalano le esigenze di impedire che la delega sia utilizzata esclusivamente per far «scivolare» la responsabilità dai rispettivi titolari a soggetti del tutto ignari della problematica e che i fatti di reato vengano attribuiti a soggetti formalmente titolari dei compiti delegati, ma concretamente privi dei connessi poteri di autonomia decisionale.

In ogni caso:

«l'eventuale ripartizione di compiti all'interno dell'impresa non può certamente attenuare l'obbligo e, soprattutto, non deve essere utilizzata al di là delle effettive necessità delle strutture organizzative complesse e per operare "uno scivolamento della responsabilità verso i quadri medio bassi dell'organizzazione"» (7).

La tendenza alla desoggettivizzazione della respon-

Note:

(5) In G.U.U.E 5 febbraio 2003, n. L 29.

(6) Sul punto, si veda S. Maglia, *Corso di diritto ambientale*, Piacenza 2003, pag. 112 e segg.

(7) Cassazione Penale, sez. III, 26 maggio 2004, n. 1112, Ric. C.

sabilità penale è confermata, del resto, anche nel Documento sulla nozione giuridica del termine «rifiuto» (1 luglio 2004), elaborato dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, nel quale, tra l'altro, si legge che:

«appare indispensabile, infine, allo scopo di ulteriormente incentivare l'adozione negoziata delle misure di protezione ambientale, prevedere che l'inosservanza delle prescrizioni costituisca fonte di responsabilità, oltre che per le persone fisiche, anche per le imprese, con un sistema sanzionatorio fondato su sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (come previsto dalla decisione quadro 2003/80/Gai).

Il che significa, auspicabilmente, **l'introduzione di fattispecie non più solo contravvenzionali ma anche delittuose**, assistite altresì da misure accessorie ed interdittive, nonché da previsioni di attenuazione od esclusione della responsabilità condizionate alla riparazione del danno ambientale».

Date queste premesse, è opportuno, però, ribadire che, ad oggi, **la delega di funzioni scriminante la responsabilità penale**, pur non esistendo come istituto giuridico (in quanto non esplicitato in alcuna norma giuridica), ma generato solo dalla prassi giurisprudenziale delle sezioni penali della Suprema Corte, **è una prassi da ritenersi lecita, ammissibile e consolidata, seppur in presenza di precise condizioni**, anche se «il soggetto responsabile va individuato in base, non alle qualifiche formali, ma alle mansioni effettivamente esercitate nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Corollario di questa impostazione funzionale delle qualifiche soggettive è che la responsabilità deriva direttamente dalla legge, e che la delega finisce per essere solo un possibile strumento di identificazione del responsabile» (8).

L'istituto della delega di funzioni, che trae origine dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro (9), è successivamente filtrato anche tra le tematiche ambientali e, prendendo le mosse dal concetto di mandato previsto dall' **articolo 1703, Cod. Civ.** (10), si è caratterizzato nella pratica come un trasferimento della posizione di potere dal legale rappresentante al soggetto da questi delegato.

Infatti, come correttamente sottolineato dalla Cassazione (11):

«la *ratio* della previsione della delega trova unanime collocazione nella molteplicità di compiti e di obblighi penalmente sanzionati, nella necessaria conoscenza di specifiche regole tecniche, nell'esigenza di protezione dei beni oggetto di tutela in maniera più incisiva e nella dimensione e complessità del fenomeno aziendale».

In linea di principio, **l'efficacia liberatoria della delega**

sul versante della responsabilità penale è subordinato alla sussistenza di precisi presupposti-condizioni elaborati, volta per volta, dalla giurisprudenza, che possono essere di seguito riassunti

Condizioni oggettive di ammissibilità

1. Dimensione (articolazione) dell'impresa.

La tradizionale giurisprudenza ha sempre sostenuto che la delega poteva escludere la responsabilità del titolare solo laddove l'impresa avesse notevoli dimensioni tali da rendere impossibile il controllo dell'intera attività produttiva in capo ad una sola persona.

Per esempio, **Cassazione Penale, sez. III, 14 settembre 1993, n. 8538, Ric. R.**, ha stabilito che:

«in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la delega a terzi può escludere la responsabilità del titolare solo quando l'azienda ha notevoli dimensioni e si articola in varie branche, che rendano impossibile ad una sola persona il controllo dell'intera attività produttiva».

Successivamente, però, con la sentenza **Cassazione Penale, sez. III, 23 giugno 2004, n. 28126**, si è addirittura affermato che la delega di funzioni di rilevanza penale è applicabile anche alle piccole imprese.

Infatti, la distinzione tra imprese di grandi dimensioni e quelle medio-piccole non ha particolare rilievo, in quanto la necessità di decentrare compiti e responsabilità non può essere esclusa a priori nelle imprese di dimensioni più modeste, vista la sempre crescente complessità dell'attività produttiva moderna.

«La tesi contraria che ancorava l'efficacia penalistica della delega alla notevole dimensione dell'azienda, non solo era priva di specifico fondamento testuale, ma è ora in contrasto con la recente evoluzione legislativa, che positivamente riconosce pieno diritto di cittadinanza alla delega di funzioni, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda» (**Cassazione Penale, sez. III, 13 settembre 2005, n. 33308**).

Note:

(8) Cassazione Penale, sez. III, 13 settembre 2005, n. 33308, Ric. S.

(9) D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e D. Lgs. 16 settembre 1994, n. 626.

(10) Si veda:

- Art. 1703, Cod. Civ.: Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

(11) Cassazione Penale, sez. III, 26 maggio 2004, n. 1112, Ric. C.

Ciò non esclude, tuttavia, la concorrente responsabilità del vertice e la necessità di verificare *ex ante* l'idoneità del soggetto delegato (12).

In maniera del tutto contraddittoria, la stessa sezione della **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 21745 del 7 maggio 2004, Ric. V.**, aveva peraltro pochi mesi prima, palesemente negato la possibilità di delega in tali casi, poiché il sopraccitato assunto non è «sufficiente ad escludere la responsabilità del titolare in considerazione delle modeste dimensioni dell'impresa».

In ogni caso è possibile affermare che più che di «dimensioni», sia opportuno riferirsi all'«articolazione» tecnico-funzionale-logistica dell'impresa.

2. Certezza (e forma scritta)

Con il requisito della «certezza» si vuole indicare che la delega deve avere un contenuto chiaro e puntuale, completo e ben determinato, riportante la specifica indicazione dei poteri delegati, così da non lasciare dubbi circa la portata del conferimento stesso, perché in caso contrario risulta arduo dar prova della delega e non si può considerare dismesso da parte del delegante il potere relativo alla stessa attività delegata.

Infatti, con la **sentenza n. 26390 dell'11 giugno 2004**, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito ancora una volta che:

«in tema di responsabilità penale all'interno di un ente collettivo, la delega di funzioni perché possa considerarsi liberatoria nei confronti di chi non abbia la rappresentanza e gestione, deve avere comunque forma espressa e contenuto chiaro ...».

Se l'atto di delega deve essere inequivoco, pare logico dedurre che deve altresì essere espresso e non implicito, sicché la delega non può essere desunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti (13), in quanto il delegato deve essere messo nelle condizioni di conoscere le responsabilità che gli sono attribuite.

Sul requisito della forma scritta si rinviengono altre pronunce in questo senso.

Ad esempio, secondo la **Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza 12 febbraio 2004, n. 5777, Ric. M.**, la delega di funzioni fatta oralmente è inefficace e non permette di trasferire la responsabilità penale dal soggetto preposto alla gestione dei rifiuti in una s.p.a. ad un altro soggetto presunto incaricato.

Tuttavia, la **sentenza n. 22931 del 26 maggio 2003 della Corte di Cassazione Penale, Ric. C.**, ha contrariamente stabilito che nonostante la delega di funzioni debba avere forma espressa e contenuto chiaro, non è richiesta la forma scritta.

Una recente pronuncia della S.C. (14), ribadisce che:

«la forma scritta, ancorché non richiesta per la validità dell'atto, ha tuttavia un'efficacia determinante ai fini della prova».

La presente condizione vale anche all'interno degli Enti pubblici.

Infatti:

«la responsabilità penale del Sindaco in un **Comune** di modeste dimensioni non può essere esclusa da una delega generica e meramente organizzativa rilasciata ad un assessore cui non sono conferiti poteri di gestione, in quanto non viene meno, in tal caso, l'obbligo del sindaco stesso di provvedere ... potendosi configurare, eventualmente, una responsabilità concorrente ma non esclusiva dell'assessore» (15).

E per quanto concerne la forma della delega, la sentenza **Cassazione Penale, sez. III, 7 ottobre 2004, n. 39268, Ric. B.** ed altro, ha stabilito che:

«la necessità di una forma scritta senza dubbio deve affermarsi nel settore pubblico, giacché nel diritto amministrativo vige l'esigenza di una formalizzazione dei rapporti organizzativi al fine di predicare all'esterno la posizione assunta all'interno della struttura».

3. Effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato, con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione, oltre alla possibilità di far fronte alle necessità più urgenti con idonea capacità di spesa.

In questo requisito sono in realtà condensate tre condizioni che devono ugualmente sussistere ai fini dell'effettività della delega, affinché, cioè, questa non sia meramente fittizia e non sia un mezzo artificioso per scaricare la responsabilità a livelli mansionali inferiori ed inadeguati.

A questo proposito, la sopraccitata **sentenza n. 22931/2003** ha correttamente aggiunto che il delegato deve essere dotato di autonomia gestionale e di capacità di spesa nella materia delegata, sicché possa esercitare effettivamente la responsabilità assunta.

Note:

(12) Si veda:

- Cass. Pen., sez. III, 26 maggio 2003, n. 22931, Ric. C., secondo la quale ai fini della validità della delega non sono richiesti «requisiti dimensionali dell'impresa tali da imporre il decentramento delle mansioni».

(13) Si veda:

- Cassazione Penale, sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 39, Ric. C.

(14) Si veda:

- Cassazione Penale, sez. III, 19 aprile 2006, n. 13706, Ric. A.

(15) Si veda:

- Cassazione Penale, sez. III, 18 marzo 2004, n. 13217, Ric. G.

4. **Precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie** che disciplinano il conferimento della delega, nonché adeguata **pubblicità** della stessa.

In base a quanto sopra evidenziato, e nel rispetto di una corretta etica aziendale, pare più che opportuno che il conferimento della delega sia disciplinato da specifiche norme ed al contempo sia facilmente conoscibile dal maggior numero di persone.

A questo proposito la **Cassazione Penale, sezione III, con la sentenza n. 8092 del 15 luglio 1994, Ric. C.**, ha stabilito che l'attribuzione esclusiva di compiti deve risultare da precise norme interne preventivamente fissate ed approvate dai competenti organi, in quanto le cd. mansioni di fatto non valgono ad escludere la responsabilità di chi per legge è tenuto ad espletarle.

Non è indispensabile che «la delega» sia prevista, per esempio, nello statuto della società, ma è comunque necessario che non ci sia, perlomeno, alcuna norma statutaria che lo vieti esplicitamente.

5. **Onerosità della delega.**

In linea del tutto teorica la delega può essere a titolo gratuito od oneroso, però la dottrina prevalente e con essa la giurisprudenza ritengono che la delega rappresenti un *quid pluris* da retribuire obbligatoriamente in aggiunta a quanto già pattuito tra le parti all'interno del contratto di lavoro.

Condizioni soggettive di ammissibilità.

1. **La capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato.**

Il delegante è chiamato a scegliere *intuitu personae* il delegato, in modo che questi possa esercitare la responsabilità con la dovuta professionalità, perché in caso di scelta impropria del collaboratore permane la responsabilità del delegante.

La **Corte di Cassazione Penale, sezione III, con la sentenza 28 aprile 2004, n. 19560, Ric. B.**, ha espressamente fatto riferimento alla possibilità del delegante di demandare determinate attività:

«ad altri soggetti tecnicamente preparati», ma qualora non si sia provveduto ad una valida delega, sussiste la «responsabilità penale (del delegante) perché il legale rappresentante, anche se non svolge mansioni tecniche, è pur sempre preposto alla gestione della società» (nello stesso senso si è anche pronunciata la **S.C. con la sentenza n. 39949 del 22 ottobre 2003** e non diversamente la III sezione penale della **Corte di Cassazione, nella sentenza 30 novembre 1998, n. 2860**, aveva già affermato che: «il soggetto obbligato si può liberare dalla responsabilità penale solo nel caso in cui ... abbia preventivamente trasferito - gli obblighi di prevenzione in ma-

teria di gestione dei rifiuti - ad altro soggetto, a condizione che il soggetto delegato sia idoneo da un punto di vista professionale».

2. **Divieto di ingerenza da parte del delegante nell'espletamento dell'attività del delegato.**

Affinché la delega sia valida, l'autonomia decisionale del delegato deve necessariamente essere scevra da ogni intrusione del delegante.

Sul punto, la **Corte di Cassazione Penale, sezione IV, sentenza 18 ottobre 1990, n. 13726, Ric. S.**, ha statuito che:

«è vietato al delegante ogni intromissione sia tecnica che decisionale nella sfera di operatività attribuita al delegato; in caso contrario la condotta posta in essere dovrebbe essere imputata direttamente al primo».

3. **Insussistenza di una richiesta d'intervento da parte del delegato.**

Qualora il soggetto delegato si trovi in una situazione di impossibilità oggettiva ad agire in maniera autonoma e solleciti l'intervento del delegante, questi non può esimersi richiamandosi all'esistenza della delega ed asserendo che non sia compito suo.

Deve, invece, intervenire in aiuto del delegato, anche se ciò gli comporterà nuovamente l'assunzione di responsabilità penale.

Infatti, **Cassazione Penale, sez. III, 19 aprile 2006, n. 13706, Ric. A.**, precisa che non vi deve essere:

«una richiesta d'intervento da parte del delegato rimasta inevasa ...[sicché] la delega è inidonea ad esonerare da responsabilità il delegante solo nei casi in cui il delegato abbia inutilmente segnalato al preponente un problema ... che non aveva i mezzi per risolvere».

4. **Mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato.**

Presupposto di questo requisito soggettivo è che il delegato sia tecnicamente idoneo allo svolgimento dei compiti delegatigli, sicché, qualora venga meno la sua professionalità, il delegante:

«ha il preciso dovere di intervenire per rimuovere la situazione antiggiuridica, poiché la delega, in quel momento, non vale ad esonerarlo da responsabilità» (16).

In genere, la dottrina maggioritaria ritiene che permanga sempre in capo al delegante uno specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'attività del delegato, ma non riguardo ad ogni singola attribuzione,

Nota:

(16) Si veda:

- Cassazione Penale, sez. IV, 10 ottobre 1989, n. 13303, Ric. T.

bensì relativamente alla gestione complessiva delle sue attribuzioni.

5. Accettazione volontaria delle delega da parte del delegato.

Quest'ultimo requisito è necessario affinché il delegato abbia la piena consapevolezza dei compiti che si assume e della responsabilità cui va incontro.

«Tutti questi requisiti sono stati enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità al fine di trovare un equilibrio tra due esigenze: quella di evitare che gli imprenditori siano chiamati a rispondere penalmente per l'inosservanza di adempimenti ai quali non possono ottemperare e quella di non permettere che il titolare originario di un obbligo, pur potendo adempiere, si liberi dello stesso e delle relative responsabilità trasferendo indebitamente «verso il basso» le sue funzioni ad un collaboratore» (17).

In conclusione, è da anni che la S.C. sostiene che l'amministratore o il legale rappresentante di una realtà imprenditoriale non possa essere chiamato a rispondere, solo in ragione della carica ricoperta, di ogni infrazione avente rilievo penale che si verifichi all'interno della società.

Detta responsabilità, invece, va esclusa tutte le volte in cui egli ha preposto soggetti qualificati e professionalmente idonei, muniti di tutti i requisiti di cui sopra, all'espletamento dei vari servizi.

L'art. 192, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006

Quanto sopra premesso riguardo al D.Lgs. n. 231/2001 è oggetto richiamo anche per quanto concerne l'abbandono di rifiuti, poiché l'art. 192, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che:

«qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa (18), secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni». Il rimando al D.Lgs. n. 231/2001 risulta particolarmente utile nell'ipotesi dell'abbandono di rifiuti (19).

Infatti, in caso di condotte riparatorie del danno e delle conseguenze del reato (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001), sono previsti per l'impresa casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie e ipotesi di non applicazione delle sanzioni interdittive (art. 17, D.Lgs. n. 231/2001).

Ciò permette così di coniugare l'interesse al ripristino

ambientale con il minor svantaggio per l'ente colpevole del reato.

A questo punto, resta da capire se il rinvio al D.Lgs. n. 231/2001 operato dall'art. 192, comma 4, si riferisca al solo criterio di imputazione della responsabilità o sia un rinvio a tutta la disciplina del D.Lgs. n. 231/2001.

A che risulti, non essendoci altre posizioni in dottrina con le quali instaurare un confronto, si ritiene che, a parere di chi scrive, la genericità del rinvio, la ratio del rimando e l'impianto che anima il D.Lgs. n. 231/2001 lascino presumere un rinvio *tout court* ai principi generali, ai criteri di attribuzione della responsabilità, alle sanzioni, al procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative (disposizioni generali, soggetti, giurisdizione, competenza, prove, misure cautelari, indagini preliminari, udienza preliminare, procedimenti speciali, giudizio, impugnazioni, esecuzione) del D.Lgs. n. 231/2001.

Si ritiene, altresì, che l'illecito di cui all'art. 192, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, pur se collocato in altra sede, vada ad aggiungersi ai tanti illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e segg.

Tale precetto è sì assistito dalla personale sanzione di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, ma questa norma non colpisce le imprese in sé, bensì i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbiano abbandonato o depositato in modo incontrollato i rifiuti (ciò in quanto vige nel nostro ordinamento giuridico l'antico brocardo latino secondo il quale «*societas delinquere non potest*» di cui sopra), ecco perché diventa cruciale il rinvio al sistema di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

A questo punto, però, bisogna fare un passo indietro per rimanere in ambito squisitamente ambientale.

Se l'art. 255 sanziona l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti posto in essere dalle persone fisiche, quod iuris per il medesimo reato commesso dalle persone giuridiche?

Si tratta di un'ipotesi tutt'altro che remota, ma che in questi anni ha visto aumentare fatti di reato.

L'ordinamento giuridico, lungi dal lasciare priva di sanzione una simile condotta, se ne occupa non all'art. 255 (infatti, tale articolo esordisce con l'espressione «fatto

Note:

(17) Si veda:

– Cassazione Penale, sez. III, 11 gennaio 2006, n. 560, Ric. L.

(18) L'espressione: «i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa», implica il coinvolgimento degli attuali amministratori delegati anche a fronte di un illecito commesso dai vertici precedentemente in carica.

(19) Si tenga presente che questa è l'unica fattispecie che rimanda al D.Lgs. n. 231/2001 in maniera espressa, mentre gli altri illeciti ambientali non consentono di condurre la medesima operazione interpretativa.

salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2»), ma all'art. 256, comma 2, in quanto si uniforma alle misure sanzionatorie previste per l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata:

«Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2».

In altre parole, lo stesso comportamento di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti viene sanzionato in modo differente, in relazione al diverso grado di responsabilità dell'autore.

Infatti, **qualora il soggetto agente sia un privato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 255** (da € 105 a € 620), **qualora, inve-**

ce, il responsabile sia un persona giuridica, si farà ricorso alle sanzioni penali di cui all'art. 256, comma 1 (rifiuti non pericolosi: la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o quella dell'ammenda da € 2.600 a € 26.000; rifiuti pericolosi: sia la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni, sia quella dell'ammenda da € 2.600 a € 26.000).

Infatti, già **Cassazione Penale, sez. III, 7 luglio 2005, n. 24929**, precisava che «l'abbandono dei rifiuti ... anche se occasionale e non abituale da parte dell'impresa produttrice dei rifiuti medesimi, costituisce abbandono incontrollato, sanzionato dall'art. 51, comma 2, D.Lgs. n. 22/1997 ... [mentre] l'ipotesi di cui all'art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997 ... sussiste solo esclusivamente allorquando il produttore dei rifiuti sia un soggetto privato».

LIBRI

Modulo Sicurezza 2006 + Cd-Rom

AA.VV.

2006, **VII Edizione**, pag. 720

Prezzo: € 69,00

Prezzo in abbonamento: € 56,00

Modulo Sicurezza costituisce un valido supporto per tutti coloro che si trovano ad affrontare le problematiche di prevenzione e protezione della salute nei luoghi di lavoro (**D.Lgs. n. 626/1994**).

L'opera, arricchita di **approfondimenti** ed **esemplificazioni**, fornisce non solo il **riferimento normativo** ma anche **informazioni** e **linee guida** utili per lo svolgimento dei propri compiti in tema di sicurezza.

Il **Cd-Rom** allegato contiene una selezione della normativa vigente relativa alla materia trattata.

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)

- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)

- **www.ipsoa.it**

- **Ufficio Vendite Dirette Indicialia**

(tel. 06.51961111 - fax 06.51961145)

- **Agente Indicialia di zona** (www.indicialia.it)

